



COMUNE DI CASTEL MADAMA
Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

POLIZIA LOCALE

REGISTRO GENERALE NR. 34 DEL 10-05-2023

OGGETTO: REGOLAMENTO DI SIEPI VIVE E TAGLIO DI RAMI AI LATI DELLE STRADE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che a causa dell'abbandono da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreni, il protendersi dei rami, delle siepi e dei rovi che sporgono oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali oltre a non consentire il libero transito dei veicoli e dei pedoni, occultano la vista in corrispondenza delle intersezioni stradali rendendole a grave rischio di incidenti stradali;

Ritenuto, per le ragioni suddette, necessario procedere alla regolamentazione del taglio delle siepi, dei rami e dei rovi che protendono sulle strade pubbliche o ad uso pubblico in modo da assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della circolazione veicolare e pedonale;

Dato atto che i proprietari di alberi o ramaglie che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi e piante invadenti o di scarpate non correttamente sfalciate, possono essere responsabili degli eventuali incidenti che si dovessero verificare per incuria del fronte strada;

Visto l'art. 29 del codice della strada 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni che prevede l'obbligo per i proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche (comprese quelle vicinali soggette ad uso pubblico) e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- ai proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle strade suddette, in modo che non restringano o danneggino le stesse e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Detti lavori devono essere eseguiti entro il 15 giugno del corrente anno.

- Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, alla esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 29, 31 e 33 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, **da Euro 173,00 a Euro 694,00.** Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.



COMUNE DI CASTEL MADAMA
Città Metropolitana di Roma Capitale

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa e previo pagamento del contributo unificato nella misura prevista dalla legge, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

DISPONE

- Che il presente provvedimento, sia reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo on line e pubblicazione sul sito web dell'Ente.

La Forza Pubblica tutta, la Stazione CC. di Castel Madama, il Corpo di Polizia Locale di Castel Madama sono incaricati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di curare l'esecuzione e di far rispettare la presente ordinanza.

Castel Madama, lì 10-05-2023

Il Responsabile del Settore
Antonio Baiocco

*Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate*